

LO STATUTO DELL'AACUPI

Dott. Simone Ghinassi - Notaio

50121 FIRENZE - VIA G. CARDUCCI, 16
TEL. 0552001550 FAX 0552638865

Registrato a Firenze 3
Atti Civili
li 1/3/2007
n. 487, serie 1

REPERTORIO N. 34075 RACCOLTA N. 10937

VERBALE¹ DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore dieci e minuti quindici.

In Firenze, via Giorgio La Pira 11/13 presso la Gonzaga University in Florence.

10 febbraio 2007

¹ Copia dattiloscritta dell'originale conservato nell'archivio dell'Associazione.

Davanti a me, Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente la signora:

Prebys Portia Anne, nata a South Bend - Stati Uniti d'America il 1 novembre 1944, domiciliata in Roma, Lungotevere a Ripa 6, la quale interviene al presente atto quale Presidente dell'associazione culturale:

“ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY” (A.A.C.U.P.I.) con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.110 (presso Hotel Tiziano), codice fiscale 97072550581.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria della predetta associazione, riunita in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) proposta di modifica agli articoli 9, 12 e 22 dello statuto;
- 2) varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea la comparente ai sensi di quanto disposto dallo statuto sociale, la quale constatata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione a mezzo raccomandata inviata ai soci nei termini previsti dallo statuto;
- che sono presenti in proprio o per deleghe conservate in atti sociali ottantaquattro soci su centoventitre aventi diritto, come risulta dall'elenco che approvato dalla parte e vidimato a norma di legge si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti essa comparente, Presidente, nonché i signori Ezio Genovesi, Ermelinda Campani, David Travis, Francesco Sgariglia, Maria Cristina Anzillotti e Kim Strommen;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti trascritto, dandosi atto che la prima convocazione è andata deserta.

Quindi il Presidente, prendendo la parola sull'ordine del giorno, espone agli intervenuti i motivi che rendono opportuna la modifica degli articoli 9 commi da 3 a 5, 12 e 22 del vigente statuto, illustrando all'assemblea il nuovo testo degli articoli di cui si propone l'adozione.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime

DELIBERA

- di modificare come segue il testo degli articoli 9, 12 e 22 del vigente statuto, fermi invariati gli altri:

“Articolo 9 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare al mezzo delega scritta esclusivamente da altro socio.

Il Presidente è tenuto a verificare la validità delle deleghe che vengono, in ogni caso, conservate agli atti dell'Associazione.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a otto e non sono ammessi voti per corrispondenza.

Articolo 12 - compiti del Presidente

L'Assemblea elegge un Presidente preferibilmente ma non necessariamente tra i Soci su proposta del Comitato Elettorale

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente può nominare e sciogliere comitati secondo necessità.

Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi procura speciale o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed è responsabile della conservazione dell'archivio.

Il Presidente non ha in ogni caso alcun potere di straordinaria amministrazione ed inoltre egli non potrà:

- a) contrarre debiti di alcun genere con esclusione di debiti commerciali non superiori a euro diecimila assunti per gli acquisti di beni e/o servizi necessari per la normale gestione associativa;
- b) concedere pegni, ipoteche, privilegi di sorta su beni formanti il patrimonio dell'Associazione né concedere fidejussioni e/o avalli a nome della stessa.

Per tutto quanto sopra il Presidente dovrà necessariamente chiedere l'approvazione preventiva dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Ha facoltà di assumere e licenziare personale secondo la necessità del suo ufficio. In caso di dimissioni o d'impedimento grave, tale giudicato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Articolo 22 - Collegio arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione ed i Soci ovvero gli organi sociali in dipendenza od in relazione all'esecuzione del presente statuto nonché di tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contrasto ed il terzo di comune accordo tra i primi due arbitri. In difetto di accordo, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto. Gli arbitri decideranno ex bono et equo senza formalità di procedura, salvo i casi di legge.”;

in conseguenza di quanto sopra deliberato viene approvato il nuovo testo dello statuto sociale composta di ventitre articoli, che si allega al presente atto sotto la “B”, previa vidimazione a norma di legge e omessane da me Notaio per dispensa avutane dalla comparente.

Null altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore dieci e minuti quaranta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta ed in parte a mano da me Notaio su cinque pagine e parte della successiva fino alle firme di due fogli del quale ho dato lettura alla comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti quaranta.

F.to Portia Anne Prebys

F.to Simone Ghinassi Notaio

Allegato “A”

1. American Academy in Rome
2. Arcadia University Center for Education Abroad
3. Associated Colleges of the Midwest
4. Auburn University in Italy
5. Boston University Center for Italian and European Studies
6. Bowling Green State University
7. Brigham Young University
8. Brown University in Bologna
9. California Polytechnic State University
10. California State University International Program in Florence
11. Catholic University of America Rome Study Abroad Program
12. Clemson University
13. Columbia University Center for Study in Venice at Casa Muraro
14. Cornell University
15. Council on International Educational Exchange (CIEE) Study Center
16. Dartmouth College Rome Center
17. DePaul University Study Abroad Program
18. Dickinson College Center for European Studies
19. Drake University Institute of Italian Studies Program in Florence
20. Duke University Center in Rome
21. Duquesne University Italian Campus
22. Eastern College Consortium in Bologna
23. Edgewood College
24. Fairfield University Florence Campus
25. Fashion Institute of Technology, State University of New York,
Florence Program
26. Florida State University Florence Program
27. Georgetown University
28. Gonzaga University in Florence
29. Gordon College in Italy Orvieto Semester
30. Harding University
31. Harvard University Center for Italian Renaissance Studies
32. Hobart and William Smith Colleges
33. Institute for the International Education of Students - Milan
34. Institute for the International Education of Students - Rome
35. Intercollegiate Center for Classical Studies in Rome
36. James Madison University Program in Italy

37. Johns Hopkins University - Firenze
38. Johns Hopkins University – The Bologna Center
39. Kent State University, Florence Program
40. Loyola College in Maryland
41. Loyola University of Chicago, The John Felice Rome Center
42. Marist College-LDM Program in Italy
43. Middlebury College School in Italy
44. New York University in Florence
45. Northwestern University
46. Pennsylvania State University
47. Pepperdine University
48. Pitzer College in Italy
49. Pratt Institute
50. Pratt Institute - Pratt in Venice
51. Rensselaer Polytechnic Institute
52. Rhode Island School of Design
53. Richmond - The Florence Program of Richmond, the American International University in London
54. Richmond - The Rome Study Center of Richmond, the American International University in London
55. Roger Williams University
56. Rutgers University Study Abroad Program in Florence
57. Saint Mary's College Rome Program
58. Sarah Lawrence College Florence Program
59. Smith College
60. St. Bonaventure University
61. St. John's University, Rome Campus
62. Stanford University
63. Syracuse University in Florence
64. Temple University Rome
65. Trinity College - Cesare Barbieri Center
66. Tulane University Junior Year Abroad in Florence
67. University of Arizona
68. University of Arkansas Rome Center
69. University of California in Italy
70. University of Central Arkansas in Italy
71. University of Chicago
72. University of Connecticut Florence Program
73. University of Dallas
74. University of Manitoba – Western Canadian Rome Program

75. University of Massachusetts
76. University of Michigan - University of Wisconsin - Duke University
77. University of Nevada - University Studies Abroad Consortium
78. University of New Haven/CEA Global Campus
79. University of Notre Dame Rome Studies Program
80. University of Oregon - AHA International Macerata Program
81. University of Oregon - AHA International Siena Program
82. University of Rochester in Arezzo
83. Vergilian Society of America
84. Wake Forest University

Allegato “B”**STATUTO² DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ASSOCIATION OF AMERICAN COLLEGE AND
UNIVERSITY PROGRAMS IN ITALY (A.A.C.U.P.I.)”****COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI****ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE**

E’ costituita l’associazione culturale denominata “Association of American College and University Programs in Italy” (A.A.C.U.P.I.) con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 110 (presso Hotel Tiziano), essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2 - CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L’Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre Associazioni od Enti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è limitata al 31 dicembre 2100. Essa potrà essere modificata con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

² Copia dattiloscritta dell’originale conservato nell’archivio dell’Associazione.

ARTICOLO 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di tutelare le finalità di istruzione e gli interessi morali, sociali e legali delle Università (“Universities”) e degli Istituti di istruzione superiore a livello universitario (“Colleges”) statunitensi e canadesi, come appreso definito all'articolo 5, che svolgono in Italia attività culturali di istruzione e di ricerca decentrate.

A titolo esemplificativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

1. promuovere ogni azione diretta a favorire la realizzazione in Italia dei detti programmi di studio, di istruzione e di ricerca;
2. rappresentare gli interessi comuni degli Associati presso organismi ed enti privati e pubblici, sia italiani che statunitensi e canadesi sia a livello locale che statale;
3. promuovere e favorire l'interscambio di conoscenza ed attività nell'ambito della cultura e dell'istruzione tra gli Stati Uniti d'America ed il Canada da una parte e la Repubblica Italiana dall'altra parte;
4. sviluppare i contatti tra i propri Associati ed i corrispondenti enti culturali e di istruzione italiani;
5. organizzare tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, seminari, dibattiti culturali o comunque di interesse per i soci.

SOCI

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI E AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

5.1 - Possono essere Soci Effettivi dell'Associazione esclusivamente le Università (“Universities”) e gli Istituti di istruzione superiore a livello universitario (“Colleges”), sia statali sia privati, aventi sede negli Stati Uniti o in Canada, ed ivi validamente costituiti ed operanti come enti senza scopo di lucro e debitamente accreditati (“accredited”) da uno dei seguenti enti:

1. MIDDLE STATES ASSOCIATION OF COLLEGES AND SECONDARY SCHOOLS
2. NEW ENGLAND ASSOCIATION OF SCHOOLS AND COLLEGES
3. NORTH CENTRAL ASSOCIATION OF COLLEGES AND SECONDARY SCHOOLS
4. NORTHWEST ASSOCIATION OF SECONDARY AND HIGHER SCHOOLS
5. SOUTHERN ASSOCIATION OF COLLEGES AND SCHOOLS
6. WESTERN ASSOCIATION OF SCHOOLS AND COLLEGES

come istituti di istruzione e/o ricerca superiore a livello universitario, anche se costituiti in Italia in forma di consorzio. Detti Soci Effettivi svolgono in Italia, tramite proprie filiazioni, attività culturali, di ricerca e di istruzione decentrate a favore dei propri studenti, ricercatori e/o studiosi, generalmente di nazionalità statunitense o canadese, mediante l'organizzazione di programmi accademici di studio, ricerca ed insegnamento ("programs") o di centri di studio e ricerca.

Detti programmi e centri di studio e ricerca in Italia possono essere organizzati sia in modo autonomo che in coordinamento o associazione tra una o più Universities o Colleges.

Detti programmi accreditano negli Stati Uniti o in Canada tutti i corsi svolti nelle sedi italiane impartiti tutti gli studenti ivi iscritti.

Possono anche essere Soci Effettivi associazioni di studiosi debitamente riconosciute ed accreditate negli Stati Uniti o in Canada quale la Vergilian Society.

5.2 - Possono essere Soci Aggregati le Università e/o Colleges che, pur non avendo in tutto o in parte i requisiti di cui al punto 5.1, intendano far parte dell'Associazione.

Detti soci, dovranno presentare la domanda di ammissione così come specificato al punto 5.6 e pagare i contributi associativi.

5.3 - La qualifica di Socio Onorario può essere conferita a persone eminenti, quali alte personalità o persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo e mediante

voto di maggioranza dell'assemblea generale. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo.

5.4 - Gli Enti Soci dell'Associazione, all'atto della loro adesione, devono indicare la persona fisica che rappresenta legalmente in seno all'Associazione. Detta persona, per la carica, si intende domiciliata presso la sede italiana dell'Ente-Socio ed inoltre, quest'ultimo, è tenuto a comunicare all'Associazione, eventuali cambiamenti relativi al proprio domicilio ovvero al proprio rappresentante.

5.5 - L'Appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

5.6 - Per essere ammesso quale Socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo. Il richiedente dovrà fornire la prova di avere tutti i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Sull'Ammissione del Socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza almeno due terzi dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

L'accettazione della domanda viene comunicata dal Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al richiedente il quale entro trenta giorni dovrà versare la quota di iscrizione.

5.7 - La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- con delibera di esclusione proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni esercizio sociale provvede alla revisione della lista dei Soci;
- per ritardato pagamento dei contributi.

5.8 - La quota o il contributo associativo che non sono rivalutabili non sono trasferibili per atto tra vivi.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Segretario - Tesoriere
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Elettorale

ASSEMBLEA

ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo non meno di tre volte all'anno, e tra queste, almeno una volta, entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio precedente e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso nonché per la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente; di almeno un terzo dei Soci nel loro insieme.

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo con raccomandata spedita ai Soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dalla lista dei Soci redatta annualmente ai sensi dell'articolo 5. In casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo telegramma con un preavviso di cinque giorni.

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione e

l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea dovrà tenersi preferibilmente presso le sedi dei Soci su base rotatoria in ordine alfabetico.

In mancanza delle formalità sopra citate, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo; tuttavia in tale ipotesi ciascuna degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 9 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria: in I convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci a delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati; in II convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea riunita in sede straordinaria: in I convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati; in II convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Per il solo caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare a mezzo delega scritta esclusivamente da altro socio.

Il Presidente è tenuto a verificare la validità delle deleghe che vengono, in ogni caso, conservate agli atti dell'Associazione.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a otto e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza di questi dal Segretario, in mancanza anche di questi da un membro del Consiglio Direttivo, oppure da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio o altra persona non socia per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario. La presenza di un Notaio in qualità di Segretario è obbligatoria nelle Assemblee Straordinarie.

Le deliberazioni prese a maggioranza come da articolo 10 sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

ARTICOLO 10 – FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Su proposta del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra presenti.

ARTICOLO 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spetta:

a) in sede ordinaria:

- nominare cariche sociali
- discutere e deliberare sul bilancio annuale e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 12 – COMPITI DEL PRESIDENTE

L'Assemblea elegge un Presidente preferibilmente ma non necessariamente tra i Soci su proposta del Comitato Elettorale.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente può nominare e sciogliere comitati secondo necessità.

Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed è responsabile della conservazione dell'archivio.

Il Presidente non ha in ogni caso alcun potere di straordinaria amministrazione ed inoltre egli non potrà:

- a) contrarre debiti di alcun genere con la esclusione di debiti commerciali non superiori a euro diecimila assunti per gli acquisti di beni e/o servizi necessari per la normale gestione associativa;
- b) concedere pegni, ipoteche, privilegi di sorta su beni formanti il patrimonio dell'Associazione né concedere fidejussioni e/o avalli a nome della stessa.

Per tutto quanto sopra il Presidente dovrà necessariamente chiedere l'approvazione preventiva dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Ha facoltà di assumere e licenziare personale secondo le necessità del suo ufficio.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

SEGRETARIO - TESORIERE

ARTICOLO 13 - COMPITI DEL SEGRETARIO - TESORIERE

L'Assemblea elegge un Segretario - Tesoriere tra i Soci su proposta del Comitato Elettorale.

Il Segretario - Tesoriere curerà materialmente la gestione economica dell'Associazione stessa in ossequio a norme operative che il Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

Il Segretario - Tesoriere dura in carica due anni, è rieleggibile ed ha facoltà di assumere e licenziare personale secondo le necessità del suo ufficio.

Il Segretario - Tesoriere non ha in ogni caso alcun potere di straordinaria amministrazione ed inoltre egli non potrà:

- a) contrarre debiti di alcun genere con la esclusione di debiti commerciali non superiori a lire quindicimilioni assunti per gli acquisti di beni e/o servizi necessari per la normale gestione associativa;
- b) concedere pegni, ipoteche, privilegi di sorta su beni formanti il patrimonio dell'Associazione né concedere fidejussioni e/o avalli a nome della stessa.

Per tutto quanto sopra il Segretario – Tesoriere dovrà necessariamente chiedere l'approvazione preventiva dell'Assemblea dei Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, minimo quattro, massimo dodici, scelti dall'assemblea dei soci, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Consiglieri ne determina anche il numero. Quando non vi ha provveduto l'Assemblea il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario - Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno quattro componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo predispone in conformità alla legislazione vigente, il bilancio annuale corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione con le previsioni per l'esercizio successivo.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

COMITATO ELETTORALE

ARTICOLO 15 – COMPOSIZIONE

Il Comitato Elettorale è composto di tre Soci Effettivi nominati dal Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della elezione del nuovo Presidente ovvero del nuovo Segretario.

ARTICOLO 16 - FUNZIONE

Il Comitato Elettorale ha la funzione di raccogliere le indicazioni, i suggerimenti e le proposte di tutti i Soci circa la persona da nominare Presidente ovvero Segretario – Tesoriere e di proporre, a tal fine, uno o più nominativi all'Assemblea riunita per la loro nomina.

I membri del Comitato possono svolgere il loro compito disgiuntamente, ma ognuno è tenuto a riferire agli altri componenti i risultati dei colloqui avuti al fine di fornire all'Assemblea delle segnalazioni congiunte.

Il parere espresso dal Comitato Elettorale non è vincolante, anche quando è espressamente previsto come obbligatorio dallo Statuto.

Il Comitato Elettorale termina le proprie funzioni, e deve quindi intendersi automaticamente sciolto, non appena l'Assemblea nomina il Presidente ovvero il Segretario - Tesoriere.

FINANZE E PATRIMONIO

ARTICOLO 17 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite esclusivamente:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'accettazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio all'Associazione;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione anticipata entro il 30 novembre di ogni anno.

ARTICOLO 18 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno accademico in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno accademico in corso.

ARTICOLO 19 - DIRITTI DEL SOCIO EFFETTIVO AL PATRIMONIO SOCIALE

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

NORME FINALI E GENERALI

ARTICOLO 20 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il primo ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

L'Amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario - Tesoriere secondo le direttive del Presidente e del Comitato Direttivo.

Salvo specifiche disposizioni legislative l'Associazione durante la sua vita non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'Associazione al termine della liquidazione sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 22 - COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione ed i Soci ovvero gli organi sociali in dipendenza od in relazione all'esecuzione del presente Statuto nonché di tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contrasto ed il terzo di comune accordo tra i primi due arbitri. In difetto di accordo, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma il quale

nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto. Gli arbitri decideranno ex bono et equo senza formalità di procedura, salvo i casi di legge.

ARTICOLO 24 - RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico Italiano.

F.to Portia Anne Prebys

“ Simone Ghinassi Notaio

